

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1203 del 27/04/2016
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA" PRESENTATO DALLA SOCIETA' PEGASO SCARL IN LIQUIDAZIONE - AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA O. MAGNANI N. 5 - E RELATIVO AL SITO EX INSEDIAMENTO GATTELLI SPA UBICATO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA DEL PERO E DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DEL PROCEDIMENTO (AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI) CON RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1202 del 22/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisette APRILE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA” PRESENTATO DALLA SOCIETA’ PEGASO SCARL IN LIQUIDAZIONE - AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA O. MAGNANI N. 5 - E RELATIVO AL SITO EX INSEDIAMENTO GATTELLI SPA UBICATO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA DEL PERO E DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DEL PROCEDIMENTO (AI SENSI DELL’ART. 242 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI) CON RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la nota PGRA 2016/3065 del 16/03/16 con cui la Società Cons. Pegaso a r.l. in liquidazione (C.F. 02374220271) - avente sede legale in comune di Ravenna (RA), via O. Magnani n. 5 - ha trasmesso agli Enti competenti il documento “*Analisi di Rischio sito specifica*” redatto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativo alla porzione della cava annessa all’Ex insediamento Gattelli spa ubicato in comune di Lugo (RA), via del Pero, nella quale era stato autorizzato il ripristino ambientale (R10);

#### **VISTI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 152/06 recante “*Norme in materia ambientale*” e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V “*Bonifica di siti contaminati*”;

- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che *“le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati”*;
- la DGR del 21/12/15, n. 2218 la *“Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”*;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 2016/3002, emerge quanto segue:

- il Sito è stato oggetto di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante riempimento, per il ripristino ambientale (R10) di una porzione di cava annessa all'ex Insieme Mario Gattelli spa. La Società, al termine dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ripristino ambientale (R10), ha eseguito indagini di collaudo propedeutiche alla restituzione del Sito al Comune di Lugo secondo le modalità definite nella proposta tecnica RT 0059/12.00 Rev 1 del 13/05/2013. Le indagini riguardavano sia i terreni che le acque sotterranee;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, divenuto operativo in data 18/07/2012, identifica la porzione di cava interessata dal tombamento in due diversi ambiti, entrambi definiti all'art. 3.1.2, denominati rispettivamente: *“zone per verde pubblico”* e *“zone per attrezzature collettive civili e per servizi scolastici di base”*.
- ai fini della verifica della presenza di potenziale contaminazione relativamente alla matrice terreno, in relazione alla destinazione d'uso del Sito sono state considerate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A, tab. 1, allegato 5, Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi per siti ad uso *“verde pubblico, privato e residenziale”*, mentre per le acque sotterranee il riferimento unico è alle CSC di cui alla tab. 2, allegato 5, Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 3152 del 19/10/15 è stato approvato dalla Provincia di Ravenna il documento *“Integrazione del Piano di Caratterizzazione”* per il Sito in oggetto, nel quale si disponeva in particolare:

- al punto 1: *“DI PRENDERE ATTO che la Società (anche in contraddittorio con Arpa) ha individuato la quota di assestamento dell'interfaccia fra i terreni saturi ed insaturi a profondità minori di 2 m dal p.c.; pertanto, le risultanze ottenute sui campioni di terreno prelevati durante la campagna di indagine del 2013 a profondità tra 2÷3 m dal p.c. sono rappresentative di terreni saturi e - come tali - non direttamente confrontabili con le CSC di riferimento per i terreni insaturi.*

*Le analisi chimiche eseguite sui campioni di terreno insaturo prelevati nel 2013 all'interno del corpo di riempimento (R10) e le analisi chimiche sui campioni di terreno insaturo prelevati nella campagna del 2015 dal piezometro esterno all'area (denominato “P<sub>ext</sub>”), mostrano il rispetto delle CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 in Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi per siti ad uso “verde pubblico, privato e residenziale”*

*Le analisi chimiche eseguite sui campioni di terreno insaturo prelevati nel 2013 all'interno del corpo di riempimento (R10) e le analisi chimiche sui campioni di terreno insaturo prelevati nella campagna del 2015 dal piezometro esterno all'area (denominato “P<sub>ext</sub>”), mostrano il rispetto delle CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 in Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi per siti ad uso “verde pubblico, privato e residenziale”*“.

- al punto 5: *“DI DARE ATTO che, sulla base degli esiti analitici della campagna di monitoraggio suppletiva richiesta, questa Provincia - sentita ARPA - si riserva*

*di decidere se convocare una seduta di Conferenza di Servizi per la valutazione della correlabilità degli esiti analitici di parte privata e di ARPA ovvero se comunicare alla Società di procedere direttamente all'elaborazione di una Analisi di Rischio sitospecifica a norma di quanto previsto all'art. 242 comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e smi.”;*

- con nota PGRA 2016/677 del 25/01/16 questa SAC riscontrava la nota prot. 22/2015 del 18/12/15 con cui la Società aveva trasmesso agli Enti competenti gli esiti della campagna di monitoraggio delle acque sotterranee realizzata nei giorni 27-30/10/2015.

Considerato che con nota PGRA/2015/9636 del 27/11/15 risultavano già pervenuti gli esiti delle analisi dei campioni prelevati in contraddittorio da Arpa ST e visto il buon grado di correlabilità degli esiti analitici ottenuti dai due laboratori, si comunicava che Codesta Società avrebbe potuto procedere direttamente all'elaborazione di una Analisi di Rischio sitospecifica a norma di quanto previsto dal Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi presentandola entro il 31/03/16;

- la Società ha elaborato una Analisi di Rischio (AdR) sito specifica volta alla definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR); i criteri in base ai quali l'AdR è stata eseguita sono riportati nell'Allegato 1 del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e smi. Per la sua redazione sono stati seguiti i principi del documento “*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati – Rev02*”;

- nel modello concettuale la Società ha identificato quali potenziali sorgenti secondarie di contaminazione unicamente la matrice acque sotterranee, poiché per la matrice suolo insaturo (da 0 a -2 m dal p.c.) non sono stati rinvenuti superamenti delle CSC di cui alla colonna A, tab. 1, allegato 5, Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi per siti ad uso “*verde pubblico, privato e residenziale*”.

I superamenti delle CSC rilevati nei campioni di suolo saturo (prelevato in profondità superiori a 2 m dal p.c.) sono stati invece esclusi dall'elaborazione dell'AdR poiché i contaminanti adsorbiti nella parte satura del terreno sono in equilibrio con quelli disciolti nelle acque sotterranee; pertanto, dal momento che è possibile misurare direttamente le concentrazioni dei contaminanti nella fase liquida - controllando quindi l'entità e la mobilità della contaminazione in falda e gli effetti sui recettori, considerare nell'AdR la sorgente acque sotterranee significa includere automaticamente la contaminazione riscontrata nel terreno saturo. Dal punto di vista concettuale, infatti, lo strato saturo fa parte dell'acquifero e non costituisce una matrice indipendente per la quale definire obiettivi di bonifica, ma viene riferito alla contaminazione riscontrata nelle acque sotterranee;

- durante le campagne di monitoraggio eseguite nel 2015 in contraddittorio con Arpa ST la Società ha rilevato il superamento delle CSC nei campioni di acque sotterranee prelevati nei piezometri ubicati all'interno dell'area oggetto di riempimento (S7Pz e S9Pz) per i parametri Benzene e Arsenico (As); le eccedenze rilevate nel 2013 (Toluene e Nichel) non sono state confermate dalle analisi effettuate nel 2015 e non sono state pertanto valutate all'interno dell'AdR.

Per quanto concerne la presenza di As, rilevato in precedenza in modeste concentrazioni sia in altri piezometri che nelle acque del “Lago piccolo”, la Società ha ipotizzato che si tratti di una caratteristica frequente nel contesto territoriale di riferimento (in quanto legata alla naturale geochimica del territorio) e quindi considerabile quale parametro associato al fondo naturale dell'area. Anche in considerazione del fatto che a tale parametro non sono associabili percorsi di potenziale volatilizzazione indoor-outdoor (in quanto tale metallo non è volatile), la Società ha escluso tale parametro dall'elaborazione dell'Analisi di Rischio;

- si evidenzia che tali argomentazioni trovano riscontro con quanto riportato in letteratura (ad es. “*Le caratteristiche degli acquiferi della regione Emilia Romagna - Report 2003*” e i Report annuali di ARPA sullo stato di qualità delle acque sotterranee), secondo cui il comprensorio del comune di Lugo risulta incluso nel complesso idrogeologico della pianura alluvionale padana.

Il complesso idrogeologico della piana alluvionale padana si configura come un contenitore idrico qualitativamente scadente, non idoneo all'uso potabile, con progressivo peggioramento dalle parti occidentali verso le parti orientali della piana padana. Le acque contenute sono quindi definibili come stato chimico particolare, anche se localmente può verificarsi una qualità scadente; sono, infatti, molti i parametri di origine naturale che si possono riscontrare con valori consistenti in tale ambito (tra cui As, Azoto ammoniacale, Fe, Boro, Fluoro, Mn e Zinco e, talvolta, in caso di acque "segregate" con scarsissimo ricambio, con un arricchimento di solfati e cloruri).

Nel caso in oggetto gli Enti competenti convengono che sia ragionevole ipotizzare che il parametro As - rinvenuto in concentrazioni variabili nel tempo sia nei pozzi interni ed esterni al Sito con una presenza considerabile pressoché "ubiquitaria" - possa essere riconducibile ed ascrivibile alla condizione generale dell'acquifero romagnolo come sopra delineata;

- la Società ha individuato il Benzene quale contaminante indice per la sorgente di potenziale contaminazione "acque sotterranee"; conseguentemente, il percorso di migrazione potenzialmente attivo in Sito risulta essere la volatilizzazione outdoor (poiché attualmente sul Sito non vi è presenza di spazi confinati e/o locali chiusi, che imporrebbero la valutazione - all'interno dell'Analisi di Rischio - anche del percorso di volatilizzazione indoor).

La Società non ha attivato il percorso di lisciviazione e trasporto in falda a valle idrogeologica con il previsto controllo del rispetto delle CSC al punto di conformità (PoC); infatti la Stessa ha sottolineato che le acque sotterranee rinvenute all'interno del corpo R10 risultano stagnanti e non in condizione di permettere il trasporto della potenziale contaminazione a valle idrogeologica e, d'altro canto, la Stessa ha ribadito l'evidenza analitica che i piezometri esterni al corpo R10 sono risultati con concentrazioni inferiori alle CSC;

- si ricorda che per le acque sotterranee vige il principio del "punto di conformità" (PoC), a norma di quanto indicato all'allegato 1 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, per cui "Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'allegato 5 della parte quarta del presente decreto". Al confine di proprietà del Sito devono quindi essere rispettate le CSC (di cui alla tab. 2 Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

- la procedura di Analisi di Rischio, condotta mediante l'implementazione del software Risk-Net 2.0 ha portato alla definizione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), le quali, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 152/06 e smi, costituiscono i livelli di accettabilità del sito, ovvero le concentrazioni (definite per i diversi parametri) sopra le quali il sito viene considerato "contaminato" (art. 240 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e richiede la messa in sicurezza e la bonifica. Le CSR sito specifiche determinate costituiscono conseguentemente anche gli obiettivi del progetto di bonifica;

- la CSR determinata mediante AdR sitospecifica, in accordo con le Linee Guida ISPRA per la sorgente e per ogni contaminante indice considerati, sono le seguenti:

Sorgente	Contaminante indice	C <sub>rappr sorgente</sub> (µg/l)	CSR (µg/l)	Superamento CSR (Si, No)?
Acque sotterranee	Benzene	17	679	No

- si evince che, per la matrice considerata, la CSR calcolata è risultata superiore alla concentrazione rappresentativa rilevata analiticamente in Sito, pertanto non sussiste la

necessità di predisporre attività di bonifica e - a norma dell'art. 240, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/06 e smi - la matrice è definibile “*non contaminata*”;

- in sede di Conferenza dei Servizi (convocata con nota PGRA/2016/3656 del 31/03/16) - svoltasi in data 11/04/16 ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 242 comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - dall'esame del documento è emerso un quadro di sostanziale ed unanime consenso con le prescrizioni riportate nel verbale della seduta stessa (sottoscritto dai partecipanti e consegnato in copia *brevi manu* al termine della seduta stessa) e tradotte nel dispositivo del presente provvedimento. In particolare nella seduta si è convenuto che:

- a norma dell'art. 240, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/06 e smi - la matrice acque sotterranee è definibile “*non contaminata*” poiché la CSR individuata per il contaminante indice è superiore alla relativa concentrazione rappresentativa alla sorgente misurata in campo. Si ricorda che, già ad esito delle indagini di caratterizzazione integrative (di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 3152 del 19/10/15), si era preso atto che la matrice terreno insaturo era risultata “*non contaminata*”;
- con l'approvazione del documento di Analisi di Rischio, dal quale risulta il rispetto della CSR calcolata per il contaminante indice considerato, la Conferenza dei Servizi - a norma dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - dichiara concluso positivamente il procedimento e richiede alla Società la presentazione di un Piano di Monitoraggio da trasmettere agli Enti competenti entro 60 giorni dalla data di esecutività della determina di approvazione dell'Analisi di Rischio;

- sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti non sussistono motivi ostativi all'approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica presentata, con le prescrizioni indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DATO ATTO che - ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - ARPAE - SAC di Ravenna, convocata la Conferenza di Servizi, approva l'Analisi di Rischio sito specifica con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro 60 giorni dal ricevimento del documento, fatta salva l'eventuale sospensione dei tempi del procedimento per l'acquisizione di elementi integrativi;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

## DISPONE

1. DI APPROVARE - ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - il documento “*Analisi di Rischio sito specifica*” presentato dalla Società Cons. Pegaso a r.l. in liquidazione (C.F. 02374220271) - avente sede legale in comune di Ravenna (RA), via O. Magnani n. 5 - redatto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativo alla porzione della cava annessa all'Ex insediamento Gattelli spa ubicato in comune di Lugo (RA), via del Pero (cfr. Allegato 1 alla presente determina), nella quale era stato autorizzato il ripristino ambientale (R10), con le seguenti considerazioni e prescrizioni:

- a) l'Analisi di Rischio sito specifica è stata impostata secondo i “*Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario sito-specifica*” definiti in Allegato 1 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi e sono state opportunamente individuate le Concentrazioni Soglia di Rischio [CSR] per i parametri di interesse. In particolare l'Analisi di Rischio è stata implementata anche nel rispetto dei “*Criteri*”

metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" elaborati da ISPRA;

- b) a norma dell'art. 240 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 152/06 e smi, le CSR costituiscono i livelli di accettabilità del sito, ovvero le concentrazioni (definite per i diversi parametri) sopra le quali il sito viene considerato "contaminato" (art. 240 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e richiede la messa in sicurezza e la bonifica. Le CSR sito specifiche determinate costituiscono quindi gli obiettivi sito specifici del progetto di bonifica.

Le CSR determinate mediante Analisi di Rischio sitospecifica, per la sorgente e per i contaminanti indice considerati, sono le seguenti:

Sorgente	Contaminante indice	C <sub>rappr sorgente</sub> (µg/l)	CSR (µg/l)	Superamento CSR (Sì, No)?
Acque sotterranee	Benzene	17	679	No

2. DI DICHIARARE concluso positivamente il procedimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 242 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, e di prendere atto che il Sito in oggetto è definibile "non contaminato" ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera f) del medesimo decreto (poiché le CSR calcolate sono risultate superiori alle concentrazioni rilevate analiticamente in sito).
3. DI RICHIEDERE alla Società, ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, la presentazione di un Piano di monitoraggio circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'Analisi di Rischio, nel quale dovranno essere individuati i punti e i parametri da sottoporre a controllo nonché la frequenza e la durata del monitoraggio. **Il Piano di monitoraggio dovrà essere presentato agli Enti competenti entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente determina di approvazione.**
4. DI DARE ATTO che nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio sitospecifica la Società ha considerato lo scenario d'uso residenziale con un recettore umano on-site di tipo residenziale (adulto e bambino), scelta cautelativa dal momento che l'area dell'ex cava non è caratterizzata dalla presenza di insediamenti abitativi.

Una eventuale modifica di destinazione urbanistica prevista per il Sito dagli strumenti urbanistici vigenti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna comporterà la necessità di verificare il nuovo modello concettuale con quello oggetto del provvedimento di approvazione dell'AdR sitospecifica. Pertanto le elaborazioni predisposte sono da ritenersi valide fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di Analisi di Rischio sitospecifica; qualunque variazione del modello concettuale (quali, ad esempio, la realizzazione sull'area di strutture e/o locali chiusi che possano quindi comportare la potenziale attivazione del percorso di volatilizzazione indoor dei contaminanti indice) comporterà la rielaborazione dell'Analisi di Rischio approvata con il presente provvedimento.

5. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**